



Ordinanza sul commercio ambulante (OCAmb)

dell'8 maggio 2020

Il Consiglio federale svizzero,

ordina:

I

L'ordinanza del 4 settembre 2002¹ sul commercio ambulante è modificata come segue:

Art. 21 cpv. 2^{bis}

^{2bis} La durata di validità degli attestati di sicurezza rilasciati prima dell'entrata in vigore della presente disposizione è prolungata automaticamente di sei mesi.

Art. 22 cpv. 1 lett. a^{bis}

¹ L'organismo d'ispezione deve:

a^{bis}. essere accreditato, per i tipi di impianti di cui all'allegato 2, da un servizio d'accreditamento estero equivalente al SAS, in particolare dal servizio d'accreditamento tedesco (DAkkS²), francese (Cofrac³), austriaco (AA⁴) o italiano (Accredia⁵).

II

RS

¹ RS **943.11**

² Deutsche Akkreditierungsstelle.

³ Comité français d'accréditation.

⁴ Akkreditierung Austria.

⁵ Ente italiano d'accreditamento.

¹ La presente ordinanza entra in vigore l'11 maggio 2020 alle ore 00.00⁶.

² Si applica per un periodo di 12 mesi dalla data d'entrata in vigore; in seguito tutte le modifiche ivi contenute non saranno più valide.

8 maggio 2020 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

⁶ Pubblicazione urgente dell'11 maggio 2020 ai sensi dell'articolo 7 capoverso 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).